

## scheda di dettaglio parere

visualizza i dati del parere >

**Anno** 2010

**trimestre** III

### Estremi nota parere

Protocollo 13886/1.3.18

Data 25/08/2010

**Ambito** UFFICI E PERSONALE

**Materia** personale

**Oggetto** Personale degli enti locali. Applicazione art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010.

**Massima** Non è chiaro se il richiamo operato dall'art.6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, all'art. 15 della L. n. 836/1973 (vista la diversa formulazione del primo e terzo comma dell'articolo 15 medesimo) sia rivolto a non consentire l'uso del proprio automezzo al solo personale contrattualizzato che svolga funzioni ispettive, o se abbia una portata più generale, nei confronti di tutto il personale che finora poteva essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio.

**Funzionario** MARIA SAICOVICH

**istruttore** 0432/555591

MARIA.SAICOVICH@REGIONE.FVG.IT

**Parere espresso da** SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

L'Ente ha chiesto un parere in ordine all'applicabilità di quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010. L'Amministrazione si è posta, in particolare la questione se detta norma sia direttamente applicabile al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, da quale data, e se riguardi la generalità dei dipendenti e dei rimborsi relativi all'uso del mezzo proprio.

**Testo completo del parere** La disposizione di cui si discute, nella prima parte, introduce uno specifico limite di spesa, a decorrere dall'anno 2011, alle spese per missioni, anche all'estero, per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Tra le amministrazioni ivi indicate, è da segnalare che, come amministrazioni locali, sono espressamente menzionati le Regioni e le province autonome, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Unioni di comuni. Non avendo, peraltro, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato la materia de qua, si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui si discute trovano applicazione anche nei confronti delle amministrazioni locali del nostro territorio regionale. Si osserva, tra l'altro, che il legislatore ha previsto espressamente che gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 12 in esame costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Particolari problematiche interpretative sono insorte, inoltre, con

riferimento alla formulazione dell'ultimo periodo del comma in argomento, il quale recita testualmente: 'A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.'

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi, esaminando il contenuto del primo comma dell'art. 15 della L. n. 836/1973, ivi richiamato, il quale concerne l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio e la corresponsione della relativa indennità per i dipendenti che svolgono funzioni ispettive, in prima battuta, lo scrivente Servizio ha ritenuto che la disposizione della manovra correttiva riguardasse soltanto detto personale.

Siffatta interpretazione sembrava avvalorata anche dalla documentazione messa a disposizione dal Servizio Studi del Senato, a commento della norma in esame, ove si specifica espressamente che la stessa vieta l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica. Ad ogni buon conto, si rileva che non sussiste, allo stato attuale, univocità di orientamento in proposito, atteso che la stessa formulazione del citato art. 15, nel suo complesso, non risulta di agevole lettura. E' da notare, infatti, che il terzo comma dell'art. 15 di cui si discute non si riferisce più al personale che svolge funzioni ispettive, ma menziona più genericamente il 'personale che debba recarsi per servizio in località ecc.'

Anche nella Relazione al disegno di legge 'Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica', si può trovare un orientamento che contraddice la su richiamata posizione, in quanto evidenzia che: 'la norma inoltre è rivolta a sopprimere l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici.

Conseguentemente è soppressa la misura dell'indennità chilometrica raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio'.

La stessa ANCI ha rilevato la delicatezza della questione sottoposta, auspicando l'autorevole intervento dei Ministeri competenti, al fine di dirimere al più presto la controversa questione.

Lo scrivente Ufficio, da parte sua, è intenzionato a coinvolgere direttamente le Autorità competenti, allo scopo di acquisire un'univoca interpretazione in merito.

Nell'attesa di ricevere utili indicazioni in proposito, si suggerisce, comunque, all'Amministrazione, in via cautelativa, di assumere un comportamento prudente e rispondente allo spirito della legge.

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:

[consulenza.aall@regione.fvg.it](mailto:consulenza.aall@regione.fvg.it)